



## **EROGAZIONE DI PROVVIDENZE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO RICOMPRESI NEL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA**

### **REGOLAMENTO**

#### *Art. 1*

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga concede contributi in conto capitale ai proprietari di edifici che intendono realizzare interventi di valorizzazione e riqualificazione del tessuto edilizio dei centri storici minori ricadenti all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Le finalità che si perseguono sono:

1. il recupero delle qualità estetiche del patrimonio edilizio storicizzato, compresa l'eliminazione delle superfetazioni, ed il ripristino e restauro degli elementi ornamentali tipici della tradizione locale;
2. la riduzione del rischio sismico attraverso interventi "leggeri" mirati a garantire un collegamento tra le strutture orizzontali e verticali degli edifici;
3. l'aumento della ricettività diffusa nei centri storici del tipo "a gestione familiare";

Sono ammessi ai benefici progetti che contengono uno o più interventi di cui all'Allegato D.

#### *Art. 2*

Possono accedere alle provvidenze tutte le persone fisiche, singole o associate, proprietarie di edifici a qualsiasi uso adibiti, ricadenti nella zona "A" (centro storico) di piano regolatore comunale (PRG o PRE), ricompresi nel perimetro del Parco, purché legalmente edificati, **che non abbiano beneficiato negli anni precedenti del finanziamento dell'Ente Parco per il medesimo immobile.**

Potranno comunque beneficiare delle provvidenze previste, anche i proprietari di edifici di interesse storico ricadenti al di fuori delle aree A di P.R.G. o P.R.E., purché realizzati in muratura (pietra e/o mattone) anteriormente al 1940; in tal caso dovrà essere documentata l'epoca di costruzione mediante certificato catastale storico.

Non è ammessa più di una domanda per ciascun proprietario.

#### *Art. 3*

Possono beneficiare delle provvidenze soltanto i residenti nei Comuni del Parco; esse sono erogate per **singola unità immobiliare in conto capitale, a copertura del 50 % della spesa effettuata, per un contributo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).** Per ciascun edificio, inteso come una o più unità immobiliare costituente un complesso architettonicamente aggregato, appartenenti a proprietari diversi, è ammessa la presentazione di una sola domanda. I proprietari dell'edificio, quando sono più di uno, possono riunirsi in condominio convenzionale, eleggendo un proprio rappresentante ed adottando le deliberazioni occorrenti. Il beneficio è erogato al proprietario dell'unità immobiliare e, nel caso di condominio, anche convenzionale, al soggetto delegato da apposita deliberazione condominiale, presa ai sensi dell'art. 1136 c.c..



#### Art. 4

Per poter accedere ai benefici previsti dal presente bando, i soggetti proprietari, singoli o riuniti in condominio, anche convenzionale, **devono inoltrare domanda in carta semplice**, secondo lo schema di cui all'allegato "A", indirizzata all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, via del Convento, 67010 Assergi – L'Aquila, corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il titolo in base al quale è posta la domanda, con l'ubicazione dell'edificio, il numero di unità immobiliari e le generalità dei rispettivi proprietari;
- b) individuazione dell'intervento su cartografia IGM scala 1:25.000;
- c) relazione tecnico illustrativa dell'intervento da realizzare, redatta secondo lo schema di cui all'allegato "B" e firmata da un tecnico abilitato;
- d) computo tecnico-economico di massima per categorie di lavori;
- e) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva sottoscritta da tutti i proprietari;
- f) documentazione fotografica comprendente le facciate ed i particolari;
- g) stralcio dello strumento urbanistico vigente con copia delle normative e delle cartografie relative o eventuale autocertificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, che attesti la storicità dell'edificio nel caso di interventi su immobili fuori dalle zone A di Piano Regolatore ma antecedenti al 1940 o copia del certificato storico catastale;
- h) eventuale verbale di costituzione di condominio convenzionale, quando non esistente, e copia autentica delle deliberazioni condominiali di approvazione dell'iniziativa e di nomina del legale rappresentante di condominio;
- i) autodichiarazione attestante di non aver beneficiato di contributi da parte dell'Ente Parco per lavori sullo stesso immobile o di altre forme di contributo statale o regionale per le stesse opere.

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente, a mezzo posta con raccomandata A/R entro e non oltre il 26 gennaio 2004

Farà fede la data del timbro postale di invio della domanda.

#### Art. 5

L'Ente Parco provvederà all'erogazione dei benefici sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. edificio vincolato ai sensi dell'art.2 del Dlgs. 29 ottobre 1999, n.490 (ex legge 1089/39);
2. edificio utilizzato come residenza ordinaria dal 100% dei proprietari;
3. edificio in cui il/i proprietario/i si impegna/no a destinarlo in tutto o in parte ad attività ricettiva;
4. edificio con proprietà aggregata.

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

#### Art. 6

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici, gli interessati dovranno inviare nota di accettazione del contributo e nei 60 giorni seguenti dovranno



inviare all'Ente Parco il progetto esecutivo in duplice copia nelle usuali forme di richiesta dell'autorizzazione di cui all'allegato "C".

Al progetto deve essere allegata la seguente documentazione:

- concessione edilizia o autorizzazione edilizia o asseveramento nei modi di legge;
- ripartizione delle spese per ciascun proprietario, se trattasi di condominio;
- nomina sottoscritta del Direttore dei Lavori, nonché data prevista per l'inizio dei lavori;
- coordinate bancarie o estremi della persona a cui titolare i mandati di pagamento.

I lavori dovranno terminare entro e non oltre sei mesi (180 giorni solari) dalla data di comunicazione dell'ammissione ai benefici ed entro la medesima data si dovranno produrre all'Ente Parco i documenti finali per la richiesta del saldo del finanziamento.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori comporterà la riduzione del finanziamento nell'ordine di **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)** per ogni mese di ritardo.

#### *Art. 7*

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione e sopralluoghi in qualsiasi momento.

Eventuali opere realizzate prima della data comunicata come **inizio dei lavori** non saranno computate tra quelle ammesse ai benefici.

Nel caso di gravi irregolarità o difformità, l'Ente si riserva di revocare i benefici concessi.

Il richiedente comunicherà la data di **fine lavori** inviando, contestualmente, la contabilità finale semplificata consistente in:

- computo metrico a consuntivo;
- fotografie dell'immobile a fine lavori;
- certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori;
- fatture originali dell'impresa (il contributo è escluso per i lavori in economia).

I contributi sono erogati al termine dei lavori.

L'Ente procederà all'accredito delle somme spettanti tramite bonifico presso le coordinate bancarie comunicate ai sensi dell'art. 6 o tramite mandato di pagamento nominativo alla banca tesoreria dell'Ente, previa acquisizione delle fatture originali a giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

\* Si rende noto che la copertura del 50% della spesa effettuata si intende al netto dell'IVA e spese tecniche.

Assergi, 27 novembre 2003